

Prof. Avv. Valerio Onida

Via XX Settembre n. 24 - 20123 Milano - Tel. 02 43990404 Fax 02 43989113

e-mail: segreteria@onidalex.it

NOTA SULLA PARITÀ DI GENERE NELLA COMPOSIZIONE DEL
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Audizione presso la Commissione Giustizia in data 19 dicembre 2017

(a proposito della proposta di legge n. 4512, Ferrante e altri,

pres. il 25 maggio 2017)

1. La composizione “mista” del CSM, prevista dalla Costituzione, riflette non già l’intento di dare una rappresentanza “generale” al corpo della magistratura e ai suoi interessi, bensì da un lato l’esigenza di garantire la piena autonomia e indipendenza della magistratura, attraverso un organo di governo che non sia soggetto ad altri poteri, dall’altro l’esigenza di evitare che la magistratura divenga un “corpo separato” e solo autoreferenziale nell’ambito dello Stato.
2. In questo quadro sembra dunque da perseguirsi un sistema di elezione che faccia della quota del Consiglio eletta dai magistrati una “espressione” più completa e fedele possibile del corpo della magistratura in tutte le sue componenti. L’ingresso, da tempo intervenuto, a pari titolo, delle donne in magistratura e, oggi, la presenza di donne magistrato in numero uguale e anzi superiore a quello degli uomini sollecitano a realizzare una composizione del Consiglio che rifletta e rispecchi anche tale equilibrio di genere. Esso deve ritenersi una ricchezza ai fini dello svolgimento delle funzioni giudiziarie: una giustizia amministrata da donne e da uomini è più

completa e più “giusta” di una che vedesse (com’era in passato) solo la presenza del genere maschile.

3. Così come si prevede che gli eletti appartengano alle diverse categorie dei magistrati giudicanti e requirenti di merito e dei magistrati di legittimità, sarebbe dunque non solo legittimo ma opportuno – e corrispondente alla direttiva costituzionale dell’art. 51, primo comma, secondo periodo, della Costituzione – che fra di essi si trovino necessariamente magistrati appartenenti ai due generi.
4. Da questo punto di vista ritengo che sarebbe opportuno introdurre un sistema di scelta degli eletti che dia luogo a “quote di risultato” (come sono “di risultato” le quote prestabilite per le diverse categorie funzionali dei magistrati, in relazione almeno in parte alla numerosità dei rispettivi appartenenti).
5. Non dovrebbero ritenersi decisive in contrario le ragioni che, con riguardo al Parlamento, possono essere addotte contro una rappresentanza per quote prestabilite in quanto forma di rappresentanza “sezionale” dell’elettorato, non in armonia col principio per cui ogni parlamentare “rappresenta la Nazione” (art. 67 Cost.). Infatti l’eletto al CSM non è investito di un ruolo rappresentativo a tutto campo, ma è piuttosto chiamato – insieme agli altri eletti dai magistrati e dal Parlamento – a compiti di “governo” del personale della magistratura, per i quali è ritenuto funzionale in quanto “espressione”, non solo della magistratura nel suo complesso, ma anche delle “sezioni” di essa individuate dalla legge, oggi solo in


relazione alla collocazione nei ruoli (giudicante, requirente, legittimità), e che potrebbe domani legittimamente esserlo pure in relazione all'appartenenza di genere, anche in attuazione della direttiva costituzionale sulle pari opportunità.

6. In ogni caso, la proposta di legge oggi all'esame prospetta un sistema (non l'unico possibile) che costituirebbe un passo avanti sul terreno dell'attuazione del principio delle pari opportunità. Essa introdurrebbe infatti modalità di scelta degli eletti, certamente non in contrasto con i principi costituzionali, e probabilmente idonee a promuovere una composizione più equilibrata del Consiglio.
7. Le obiezioni che vengono mosse alla proposta nascono dal timore che, consentendo la doppia candidatura e il doppio voto di genere, ne risulti un rafforzamento della posizione dei gruppi (correnti) più forti nell'ambito della magistratura e l'emarginazione dei gruppi minoritari.
8. Premesso che l'obiettivo di rappresentare proporzionalmente nel CSM tutti i gruppi organizzati presenti nella magistratura non è necessariamente connesso alla natura e ai compiti del CSM medesimo, e che comunque esso dovrebbe essere perseguito casomai ampliando il numero degli eletti (oggi per esempio esso non può essere raggiunto per quanto riguarda i magistrati di legittimità che sono solo due, e difficilmente lo è per quanto riguarda i quattro magistrati requirenti di merito), osservo che alla base della tesi accennata sembra esservi una concezione assai rigida del rapporto fra elettori e dirigenza nazionale

delle correnti: una concezione a sua volta espressione o premessa di un ruolo delle correnti associative che rischia pericolosamente di farne non delle libere espressioni di pluralismo culturale, ma piuttosto gruppi di potere cui si aderisce e che operano in vista di rapporti di scambio e di “spartizione” di posizioni di potere (ad esempio in tema di nomine agli uffici direttivi). Le obiezioni accennate non sembrano dunque persuasive.

Milano, 19 dicembre 2017

Avv. Prof. Valerio Onida

A handwritten signature in black ink, reading "Valerio Onida". The signature is written in a cursive, flowing style.